



**CONVENZIONE QUADRO
PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI UNIVERSITARI
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO DI BENEVENTO
E
L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NOCERA INFERIORE**

L'anno 2010, il giorno 23 del mese di dicembre, in Benevento alla Piazza Guerrazzi, 1, negli Uffici del Rettorato, l'Università degli Studi del Sannio di Benevento, nella persona del Prof. Filippo BENCARDINO, nato a Belvedere Marittimo (Cs), il 20.10.1948, il quale interviene al presente atto nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Sannio, avente sede legale alla Piazza Guerrazzi, n. 1 Benevento, ove domicilia per la carica, da una parte;

e

il Dott. Giovanni Coppola, il quale dichiara di intervenire non in proprio, ma nella qualità di Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Nocera Inferiore, da ora in avanti denominato anche Ordine, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Ordine in Nocera Inferiore - Via Matteotti, 46 pl. SME dall'altra;

SULLA PREMESSA

che il sistema di valutazione del carico didattico universitario viene determinato attraverso "crediti formativi universitari" o CFU;

che il "CFU" rappresenta la complessiva quantità di lavoro occorrente allo studente al fine di acquisire il patrimonio integrato di conoscenze e competenze necessario alla sua formazione;

che, nell'ambito degli elementi che compongono tale patrimonio, accanto alle lezioni frontali, allo studio individuale, alle attività integrative svolte attraverso esercitazioni o *stages*, le vigenti disposizioni riconoscono valore probante anche alle conoscenze, competenze e abilità professionali, già maturate dallo studente, in particolare se certificate nei modi di legge;

che la normativa sull'autonomia delle Università, nel quadro delle indicazioni di carattere generale da essa introdotte, attribuisce alla facoltà la possibilità di riconoscere i CFU, con le modalità stabilite dai Regolamenti didattici di Ateneo;

che il Regolamento didattico dell'Università degli Studi del Sannio, approvato con D.R. del 30/04/2009 n° 647, per quanto attiene a tale profilo, rinvia alle determinazioni dei Regolamenti Didattici delle Facoltà, ferma la potestà di indirizzo e controllo;

che il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Economia Aziendale, approvato nel Consiglio di Facoltà del 29/05/2009 consente, all'art. 8, commi 4 e 5, il riconoscimento di crediti formativi con le modalità e i criteri ivi indicati;

che, all'esito di varie richieste formali avanzate da alcuni Ordini e Collegi professionali, il Preside della Facoltà ha deliberato di riconoscere crediti formativi universitari agli iscritti ad Ordini e Collegi di professioni economico-giuridiche nell'ambito di apposite condizioni e secondo criteri pre-determinati;

che il Preside della Facoltà di Scienze Economiche e aziendali, con Decreto del 14 dicembre 2010, n. 72, ha espresso parere favorevole alla stipula di apposita Convenzione, nel rispetto dei criteri ivi stabiliti;

che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Nocera Inferiore, ha espresso parere favorevole alla stipula di apposita Convenzione, nel rispetto dei criteri ivi stabiliti,

TANTO PREMESSO

le parti, come sopra costituite, stipulano quanto segue:

ART. 1

L'Università degli Studi del Sannio e, in particolare, la Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali, si impegna a riconoscere a coloro che sono regolarmente iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, crediti formativi ai fini del conseguimento della laurea triennale in Economia aziendale.

ART. 2

Il patrimonio professionale viene valutato nella misura massima complessiva di crediti 60, individuati secondo le previsioni dell'art. 5 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dell'art. 8, commi 4 e 5 del Regolamento didattico del Corso di Laurea in Economia Aziendale.

I crediti formativi vengono attribuiti secondo le seguenti modalità:

Iscrizione all'Albo da almeno 14 anni fino al massimo di 20
Crediti riconosciuti max 40

Disciplina	CFU previsti	CFU Dispensati	CFU Residui
Tirocinio	3	3	0
Economia aziendale	9	5	4
Matematica finanziaria	6	2	4
Ragioneria generale e applicata I	9	5	4
Economia e gestione delle imprese	9	4	5
Diritto tributario	6	3	3
Economia agro-alimentare	9	4	5
Diritto privato	6	2	4
Insegnamento a scelta dello studente	6	6	0
Insegnamento a scelta dello studente	6	6	0
	69	40	29

Nota relativa agli insegnamenti a scelta dello studente

La dispensa dagli insegnamenti a scelta dello studente è ottenibile attestando la regolare frequenza ad attività di aggiornamento e/o formazione riconosciute dall'Ordine per l'attribuzione di crediti formativi professionali nella misura di 1 CFU universitario per 15 CFU professionali (ove 1 CFU professionale sia di almeno un'ora).

Iscrizione all'Albo da 21 anni a 25 anni
Crediti riconosciuti max 45

Disciplina	CFU previsti	CFU Dispensati	CFU residui
Tirocinio	3	3	0
Economia aziendale	9	5	4
Matematica finanziaria	6	2	4
Ragioneria generale e applicata I	9	5	4
Economia e gestione delle imprese	9	4	5
Diritto tributario	6	3	3
Economia agro-alimentare	9	4	5
Diritto privato	6	2	4



2

Istituzioni di diritto pubblico	6	2	4
Economia degli intermediari finanziari	6	1	5
Diritto delle autonomie regionali e locali	9	2	7
Insegnamento a scelta dello studente	6	6	0
Insegnamento a scelta dello studente	6	6	0
Totale	90	45	45

Nota relativa agli insegnamenti a scelta dello studente

La dispensa dagli insegnamenti a scelta dello studente è ottenibile attestando la regolare frequenza ad attività di aggiornamento e/o formazione riconosciute dall'Ordine per l'attribuzione di crediti formativi professionali nella misura di 1 CFU universitario per 15 CFU professionali (ove 1 CFU professionale sia di almeno un'ora).

Iscrizione all'Albo da oltre 26 anni
Crediti riconosciuti max 50

Disciplina	CFU previsti	CFU Dispensati	CFU residui
Tirocinio	3	3	0
Economia aziendale	9	5	4
Matematica finanziaria	6	2	4
Ragioneria generale e applicata I	9	5	4
Economia e gestione delle imprese	9	4	5
Diritto tributario	6	3	3
Economia agro-alimentare	9	4	5
Diritto privato	6	2	4
Istituzioni di diritto pubblico	6	2	4
Economia degli intermediari finanziari	6	2	4
Diritto delle autonomie regionali e locali	9	2	7
Fondamenti di economia politica	9	2	7
Scienza delle finanze	6	2	4
Insegnamento a scelta dello studente	6	6	0
Insegnamento a scelta dello studente	6	6	0
Totale	105	50	55



La dispensa dagli insegnamenti a scelta dello studente è ottenibile attestando la regolare frequenza ad attività di aggiornamento e/o formazione riconosciute dall'Ordine per l'attribuzione di crediti formativi professionali nella misura di 1 CFU universitario per 15 CFU professionali (ove 1 CFU professionale sia di almeno un'ora).

ART. 3

Lo studente in possesso dei requisiti descritti potrà presentare regolare domanda di iscrizione e contestuale richiesta di riconoscimento dei crediti ai sensi della presente Convenzione. Una volta intervenuta la deliberazione di riconoscimento dei crediti, lo studente, collocato al I anno del corso di laurea in Economia aziendale, sarà integralmente soggetto alla disciplina prevista dalle norme di legge, statutarie e regolamentari connesse allo *status* di studente, dell'Università degli Studi del Sannio di Benevento.

ART. 4

La possibilità di valutare ulteriori crediti anche oltre il limite fissato nelle tre ipotesi prima descritte e comunque non oltre il limite massimo di 60 CFU per l'intero triennio - derivanti da specifiche ed individuali competenze e conoscenze dei singoli studenti - che potranno concorrere a colmare il residuo debito formativo verrà individualmente valutata secondo gli ordinari criteri adottati dagli Organi di Facoltà e di Ateneo.

Resta salva in ogni caso la possibilità di dispensare l'allievo dall'esame di discipline già oggetto di verifica e valutazione in altri percorsi universitari pregressi, anche incompleti: i crediti così riconosciuti sono indipendenti rispetto a quelli oggetto specifico di questa convenzione.

ART. 5

L'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Nocera Inferiore si impegna a collaborare con la Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali e, in particolare, a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria ai propri iscritti per l'accesso alle agevolazioni di cui alla presente Convenzione, curando il loro aggiornamento periodico.

ART. 6

L'Università degli Studi del Sannio e, in particolare, la Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali e l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Nocera Inferiore concorderanno possibili attività didattiche integrative da svolgersi presso la sede dell'Ordine, anche con finalità orientative degli iscritti. Gli eventuali oneri finanziari non potranno essere a carico dell'Ateneo e della Facoltà.

ART. 7

L'Università degli Studi del Sannio e, in particolare, la Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali e l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Nocera Inferiore, possono progettare insieme attività didattiche particolari quali convegni, corsi di formazione specialistici, seminari ecc., valutati in CFU a beneficio degli iscritti alle due istituzioni. Gli oneri dell'organizzazione e dello svolgimento restano a carico dell'Ordine.

ART. 8

L'Università degli Studi del Sannio si riserva il potere di recedere dalla Convenzione, ovvero di modificare i criteri e la misura di valutazione dei CFU attribuiti ai sensi della Convenzione, laddove, a proprio insindacabile giudizio, dovessero modificarsi le ragioni didattiche e formative poste a fondamento della sua stipula. In ogni caso, la Facoltà di Scienze economiche e Aziendali assicurerà agli iscritti all'Ordine, che avessero già ottenuto il riconoscimento dei crediti nella misura e secondo i criteri stabiliti con la presente Convenzione, il rispetto dei benefici accordati, sempre che siano in regola con il versamento delle tasse universitarie.

Benevento, li 23 dicembre 2010

Il Rettore
dell'Università degli Studi del Sannio
Prof. *Filippo Bencardino*



Il Presidente
dell'Ordine dei Dottori commercialisti e
degli Esperti Contabili di Nocera Inferiore
Dott. *Giovanni Coppola*

Accordo
tra
l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Nocera Inferiore
e
l'Università degli Studi di Salerno

l'Università degli studi di Salerno – Facoltà di Economia (Università), rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore, prof. Raimondo Pasquino;

e

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nocera Inferiore, rappresentato dal Presidente dr Giovanni Coppola

visto

- Articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S), e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti contabili – occorre essere un possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28);
- l'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;

- Part. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione;

considerato

- che la convenzione quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ex art. 43, comma 2, Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, ha fissato le condizioni minime che consentono:
 - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica);
 - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti sul territorio nazionale;

stipulano

il seguente accordo.

Articolo 1. Finalità dell'accordo

1. Le parti si impegnano a progettare e a gestire, ciascuno per la propria competenza, un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione, di correlare gli studi all'attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale.

2. Le parti si impegnano a coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il 13 ottobre 2010, le parti si impegnano a disciplinare:

- a) i contenuti dei corsi di laurea della classe L. 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe L. 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007;
- b) i contenuti dei corsi di laurea magistrale della classe LM 56 (*classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia*), ovvero di suoi specifici curriculum, e della classe LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*), ovvero di suoi specifici curriculum, di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007;
- c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143, durante il corso di studi magistrale.

Articolo 2. Contenuto del corso di laurea triennale

1. Al fine di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché di consentire l'acquisizione dei crediti universitari necessari per svolgere il corso di laurea magistrale in convenzione, l'Università si impegna a strutturare i corsi di laurea della classe L. 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe L. 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, in modo da garantire almeno l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti

2. Nell'ambito dei suddetti settori scientifico-disciplinari, l'Università si impegna ad attivare insegnamenti che presentino nel proprio programma di studio moduli formativi aventi a oggetto in misura significativa, o comunque coerente con la Convenzione Quadro MIUR-CNDCEC, le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.

3. L'Università si impegna altresì ad attivare insegnamenti che presentino nel proprio programma di studio moduli formativi aventi a oggetto in misura significativa, o comunque coerente con la Convenzione Quadro MIUR-CNDCEC, le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

4. Allo stato attuale dell'offerta didattica della Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Salerno per l'anno accademico 2011-12, le parti convengono che:

a) l'ordinamento didattico del Corso di Laurea in "Economia aziendale" della classe L. 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) risponde pienamente ai requisiti domandati dai precedenti commi 1-3. L'ordinamento didattico di tale corso di laurea indica nei propri obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alla professione di esperto contabile di cui al D.Lgs.

28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

b) l'ordinamento didattico del Corso di Laurea in "Economia e gestione delle imprese" della classe L. 18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) risponde ai requisiti domandati dai precedenti commi 1-3, a meno di quelli previsti per il SSD SECS-P07. Gli studenti iscritti a tale Corso di Laurea potranno integrare con gli insegnamenti a scelta per il SSD SECS-P07 quanto necessario per soddisfare i requisiti minimi di cui sopra;

c) l'ordinamento didattico del Corso di Laurea in "Economia e gestione delle aziende pubbliche e sociali" della classe L. 18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) risponde ai requisiti domandati dai precedenti commi 1-3, a meno di quelli previsti per il SSD SECS-P07. Gli studenti iscritti a tale Corso di Laurea potranno integrare con gli insegnamenti a scelta per il SSD SECS-P07 quanto necessario per soddisfare i requisiti minimi di cui sopra;

d) l'ordinamento didattico del Corso di Laurea in "Economia e commercio" della classe L. 33 (classe delle lauree in scienze economiche) risponde ai requisiti domandati dai precedenti commi 1-3, a meno di quelli previsti per il SSD SECS-P07. Gli studenti iscritti a tale Corso di Laurea potranno integrare con gli insegnamenti a scelta per il SSD SECS-P07 quanto necessario per soddisfare i requisiti minimi di cui sopra.

5. Al corso di laurea di cui al comma precedente, lettera a, si applica l'art. 47, comma 3, del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in tema di esenzione dalla prima prova scritta per l'accesso alla sezione B dell'Albo.

6. L'Università si assume l'impegno di verificare la carriera universitaria di quanti chiedono di sostenere l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Esperto Contabile.

Articolo 3. Contenuti dei corsi di laurea magistrale

1. Al fine di restituire all'esame di stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale, l'Università si impegna a istituire un corso di laurea magistrale, o un curriculum di questa, della classe LM 56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia) e/o un corso di laurea magistrale, o un curriculum di questa, della classe LM 77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007. Tali corsi garantiscono almeno l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SFCS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 21 crediti

2. Parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel presente art. 3 può essere già stata acquisita nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale in aggiunta ai crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'art. 2. Nel caso in cui i crediti formativi di cui alla tabella esposta nell'art. 2 non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie.

3. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, l'Università si impegna ad attivare insegnamenti che presentino nel proprio programma di studio moduli formativi aventi a oggetto in misura significativa, o comunque coerente con la Convenzione Quadro MIUR-CNDCEC, le seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale, contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.

4. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, l'Università si impegna altresì ad attivare insegnamenti che presentino nel proprio programma di studio moduli formativi aventi a oggetto in misura significativa, o comunque coerente con la Convenzione Quadro MIUR-CNDCEC, le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto processuale civile; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

5. Nei tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR siglata il 13 ottobre 2010, al fine di consentire agli atenei di adeguare i propri corsi di laurea e i relativi curricula formativi ai requisiti richiesti dalla convenzione stessa, i crediti formativi di cui alla tabella dell'articolo 2 possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale. Nei tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della predetta convenzione quadro, i crediti formativi di cui alla tabella dell'art. 2 e alla tabella dell'art. 3 possono essere acquisiti anche da chi è già in possesso di lauree della classe 17 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) e della classe 28 (classe delle lauree in scienze economiche), ovvero della classe L 18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) e della classe L 33 (classe delle lauree in scienze economiche) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007.

6. I corsi di laurea magistrale, o curriculum di questi, attivati dalla Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Salerno di cui all'articolo 3, comma 1, indicano negli obiettivi formativi specifici dei corsi la formazione per l'accesso alla professione di dottore commercialista di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

7. Allo stato attuale dell'offerta didattica della Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Salerno per l'anno accademico 2011-12, sono istituiti un curriculum del corso di laurea magistrale in "Consulenza e management aziendale", denominato "Consulenza professionale per l'impresa", della classe LM 77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali) e un curriculum del corso di laurea magistrale in "Economia", denominato "Consulenza professionale finanziaria", della classe LM 56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia), di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007. Le parti convergono, alla luce dei rispettivi ordinamenti didattici previsti, che tali corsi garantiscono almeno l'acquisizione dei crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari indicati dalla tabella riportata in questo stesso articolo al comma 1 e indicano negli obiettivi formativi specifici dei corsi la formazione per l'accesso alla professione di dottore

commercialista di cui al Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. A tali corsi si applicano tutti i benefici e gli effetti previsti dagli articoli 4, 5, 6 del presente accordo.

8. L'Università si assume l'impegno di verificare la carriera universitaria di quanti chiedono di sostenere l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

Articolo 4. Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale

1. Coloro che sono iscritti a uno dei corsi di laurea magistrale (o loro curriculum) attivati dalla facoltà di Economia dell'Università degli studi di Salerno, di cui all'art. 3, commi 1 e 7, del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale se hanno conseguito:

- a) la laurea triennale nella classe delle lauree 17 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe 28 (*classe delle lauree in scienze economiche*) ex DM 3 novembre 1999, n. 509, ovvero della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) ex DM 22 ottobre 2004, n. 270;
- b) una laurea triennale in classi di laurea diverse da quelle indicate alla lettera a), purché colmino i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui all'articolo 3 del presente accordo.

2. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale di cui all'articolo 3, commi 1 e 7, del presente accordo parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel medesimo articolo 3, comma 1, possono già essere stati acquisiti nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale in aggiunta ai crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'articolo 2, comma 1.

3. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale di cui all'articolo 3, commi 1 e 7, del presente accordo, qualora i crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'articolo 2, comma 1 del presente accordo non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie.

4. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale, la specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte negli articoli 2 e 3 del presente accordo, relative rispettivamente alla laurea triennale e alla laurea magistrale.

5. Nei tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR siglata il 13 ottobre 2010, al fine di consentire agli atenei di adeguare i propri corsi di laurea e i relativi curriculum formativi ai requisiti richiesti dalla convenzione stessa, i crediti formativi di cui alla tabella dell'articolo 2 possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale.

Articolo 5. Tirocinio professionale svolto nel corso degli studi magistrali

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 3, commi 1 e 7, del presente accordo e che rispettino le condizioni indicate all'articolo 4 del presente accordo, possono

svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale.

2. Il tirocinio, anche sotto forma di stage inclusi nei piani di studio, di durata complessiva pari a 1000 (mille) ore, è svolto presso un dottore commercialista o ragioniere commercialista ovvero, sotto la sorveglianza diretta di un professionista iscritto nella sezione A dell'Albo. Il tirocinio può prevedere anche attività svolte mediante altre attività di carattere formativo-professionale, purché promosse o coordinate dall'Ordine territoriale sottoscritto ed anche mediante ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione.

3. L'ammontare complessivo di 1.000 ore di tirocinio è così composto:

- a) ore 650 (seicentocinquanta) per attività come descritte al comma 2;
- b) ore 350 (trecentocinquanta), per le attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea, come da comma 9. La tesi ha per oggetto contenuti attinenti l'attività di tirocinio in convenzione, sotto la guida di un docente (relatore).

4. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (ad esempio, Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

5. L'Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua i professionisti presso i quali, o sotto la cui supervisione, svolgere il tirocinio.

6. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.

7. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea. Può, inoltre, assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea competente a valutare la tesi del tirocinante.

8. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimento della laurea magistrale di cui all'articolo 3, commi 1 e 7, del presente accordo, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.I.gs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

9. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea strutturati dall'Università nel rispetto dell'art. 3 riconoscono al tirocinio svolto con le modalità indicate ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 10, comma 5, DM 270/2004, almeno 12 crediti formativi universitari, comprensivi di quelli attribuiti alla tesi di laurea magistrale. In sede di prima applicazione del presente accordo, sono riconosciuti 14 (quattordici) crediti formativi universitari per la tesi di laurea magistrale.

Articolo 6 – Esonero dalla prima prova scritta per l'accesso alla sezione A dell'Albo

Ai corsi di laurea magistrale, o loro curriculum, di cui all'articolo 3, commi 1 e 7, del presente accordo si applica l'art. 46, comma 3, del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in tema di esenzione dalla prima prova scritta per l'accesso alla sezione A dell'Albo.

Articolo 7 – Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

1. In base alla convenzione quadro l'accordo tra Ordine territoriale ed Università per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, ad integrazione dei contenuti

minimi di cui alla convenzione quadro stessa, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale di prevedere un'articolazione dettagliata dei contenuti conformi agli standard internazionali e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello europeo ed in particolare a dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea, attraverso lo stabilimento o la prestazione temporanea in altri Paesi membri dell'UE.

2. Le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Articolo 8 – Disposizioni transitorie

1. Al fine di correlare fin da subito gli studi all'attività professionale, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, il presente accordo ha validità anche per i corsi di laurea già attivati alla data della sottoscrizione dello stesso, che soddisfino comunque i contenuti ivi previsti.

2. Pertanto, ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del presente accordo, le disposizioni ivi contenute si intendono estese a:

- a) il Corso di Laurea in "Economia aziendale" della classe L 18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale), attivato dalla Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Salerno ex DM 22 ottobre 2004, n. 270, in anni accademici precedenti al 2011-2012;
- b) i Corsi di Laurea della classe L 18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) e della classe L 33 (classe delle lauree in scienze economiche), attivati dalla Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Salerno ex DM 22 ottobre 2004, n. 270, in anni accademici precedenti al 2011-2012, purché, al termine del proprio corso di studi, i laureati abbiano raggiunto i requisiti minimi previsti in termini di crediti formativi universitari dalla tabella di cui all'articolo 2 del presente accordo;
- c) i corsi di laurea triennale della classe 17 (classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale) o della classe 28 (classe delle lauree in Scienze economiche), attivati dalla Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Salerno ex DM 3 novembre 1999, n. 509, in anni accademici precedenti al 2011-2012, purché, al termine del proprio corso di studi, i laureati abbiano raggiunto i requisiti minimi previsti in termini di crediti formativi universitari dalla tabella di cui all'articolo 2 del presente accordo.

3. Ai fini del regime transitorio di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 4, comma 4, del presente accordo, per gli anni accademici ivi previsti, sono modificati, di conseguenza, i requisiti di accesso alle lauree magistrali (o ai loro curriculum) professionalizzanti, fermo restando che il godimento dei benefici di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6 è subordinato all'acquisizione, una volta completato il corso di studi magistrali, dei crediti formativi universitari di seguito riportati:

- SECS-P07 Economia aziendale, almeno 42 CFU;
- SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese e/o SECS-P/09 Finanza aziendale e/o SECS-P/10 Organizzazione aziendale e/o SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari, almeno 24 CFU;

- IUS/04 Diritto commerciale e/o IUS/05 Diritto dell'economia e/o IUS/12 Diritto tributario e/o IUS/15 Diritto processuale civile e/o IUS /17 Diritto penale, almeno 21 CFU;

ottenuti cumulando quelli acquisiti durante la laurea triennale con quelli acquisiti durante la laurea magistrale.

4. Le parti si impegnano a garantire agli studenti un'informazione adeguata in merito all'offerta formativa finalizzata all'accesso alla professione di esperto contabile e di dottore commercialista, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Articolo 9 – Revisione dell'accordo

1. Le parti convengono che il presente accordo abbia validità per i due anni accademici a partire dalla data della sua sottoscrizione.

2. Ai sensi dell'art. 5 della Convenzione Quadro MIUR-CNDCEC del 13 ottobre 2010, la presente Convenzione verrà aggiornata periodicamente in funzione delle novità legislative e regolamentari in ambito universitario e professionale, a livello nazionale ed europeo. Ogni variazione delle clausole previste dal presente accordo deve essere concordata tra le parti. In ogni caso le parti convengono sin d'ora che sei mesi prima della scadenza del presente Accordo, vale a dire il 31 Marzo 2013, si procederà a confermare la validità di quanto ivi convenuto o a modificarlo, integrarlo secondo le novità legislative o esigenze didattiche e formative che eventualmente dovessero intervenire.

3. L'eventuale volontà di recedere di una delle parti deve essere comunicata all'altra parte almeno sei mesi prima del termine dell'Anno Accademico in corso (31 Marzo dell'anno di riferimento) con racc.a/r.

4. Non costituiscono variazioni del presente accordo gli aggiustamenti apportati agli ordinamenti didattici che non modificano i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3. Le parti si impegnano, nel caso si rendesse necessario apportare modifiche all'offerta formativa per esigenze didattiche, organizzative o di adeguamento alla normativa vigente, a salvaguardare la coerenza degli ordinamenti didattici dei corsi di studio individuati nel presente accordo con i requisiti previsti dalla Convenzione-quadro MIUR-CNDCEC.

Fisciano, Campus Universitario, li

Il Rettore
F.to Prof. Raimondo Pasquino

Il Presidente dell'O.D.C.E.C di Nocera Inferiore
F.to Dott. Giovanni Coppola

Palmisano Federica

Da: ODCEC Nocera [segreteria@odcecnocera.it]
Inviato: giovedì 16 giugno 2011 11.25
A: prontordini
Oggetto: Convenzioni Ordine Dei Dottori Commercialisti E degli Esperti Contabili di Nocera Inferiore con Universit'
Allegati: Convenzione Universit' di Benevento.zip; Accordo UNISA - ODCEC.zip

Per

Cordiali saluti

ODCEC Nocera
segreteria@odcecnocera.it
16/06/2011